



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari
Generali

Supporto Organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dell'Università degli studi di Bergamo

IL RETTORE

VISTI:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RICHIAMATO il *Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Università degli studi di Bergamo* emanato con DR Rep. 462/2023 del 30.6.2023;

RILEVATA la necessità di adeguare il testo del citato regolamento alle nuove disposizioni normative contenute nel sopra richiamato D.lgs 209/2024;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.5.2025 che ha approvato le modifiche al testo del *Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dell'Università degli studi di Bergamo*;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

È emanata la modifica al **Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dell'Università degli studi di Bergamo** nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.5.2025.

Art. 2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dell'Università degli studi di Bergamo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

Art. 5

All'entrata in vigore del predetto Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contrarie interne all'Ateneo.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All'Albo di Ateneo



***Regolamento per la disciplina dei procedimenti
di acquisizione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea,
dell'Università degli studi di Bergamo***



Sommario

PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Art. 2 - Principi	4
Art. 3 - Principio di rotazione	5
Art. 4 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	6
Art. 6 - Valore dell'appalto	7
Art. 7 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi	7
Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione/SINTEL 7	
Art. 9 - Garanzia	8
1. Provvisoria	8
2. Definitiva	9
Art. 10 - Sicurezza	9
Art. 11 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 12 - Spese escluse dall'applicabilità del Regolamento	10
Art. 13 - Verifiche sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del DPR 445/2000	10
TITOLO II - I SOGGETTI	10
Art. 14 - Responsabile Unico del progetto	10
Art. 15 - Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto	11
PARTE II - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO TITOLO I - AVVIO DELLA PROCEDURA	12
Art. 16 - Decisione di contrarre	12
TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE	13
Art. 17 - Requisiti e criteri di selezione	13
Art. 18 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro	13
TITOLO III - AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE	14
Art. 21 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta	14
Art. 22 - Atto di affidamento e aggiudicazione	14



TITOLO IV - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE.....	15
Art. 23 - Stipula del contratto	15
Art. 24 - Esecuzione anticipata	15
Art. 25 - Collaudo e verifica di conformità	15
PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO	16
TITOLO I - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00	16
Art. 26 - Richiesta di preventivo	16
Art. 27 - Verifica dei requisiti	16
Art. 28 - Decisione di contrarre	16
Art. 29 - Stipula del contratto	17
TITOLO II - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E SINO ALL'IMPORTO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI, LE FORNITURE E I LAVORI	17
Art. 30 - Richiesta di preventivo	17
Art. 31 - Avvio dei controlli.....	18
Art. 32 - Decisione di contrarre	18
Art. 33 - Stipula del contratto	18
TITOLO III - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALL'IMPORTO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA	19
Art. 34 - Avvio procedura	19
Art. 35 - Decisione di contrarre	20
Art. 36 - Invito degli operatori economici.....	20
Art. 37 - Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice	21
Art. 38 - Determina di aggiudicazione	21
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	22
Art. 40 - Entrata in vigore e modifiche	22

PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria, e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, effettuati dall'Università degli studi di Bergamo, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito Codice).
2. Tutti i centri di costo hanno competenza allo svolgimento delle procedure di affidamento diretto.
3. La competenza per lo svolgimento delle procedure relative a lavori, servizi di architettura e ingegneria, nonché delle procedure negoziate ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c), d), ed e) del Codice è riservata all'Area Legale e appalti.

Art. 2 - Principi

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I e di cui agli artt. 19, 20 e 49, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 16 del Codice:
 - a. principio del risultato, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b. principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - c. principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
 - d. principio di buona fede e di tutela dell'affidamento;
 - e. principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - f. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore con riferimento al personale dipendente impiegato nell'appalto;
 - g. prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto;

- h. principio dell'unicità dell'invio: ciascun dato relativo a programmazione, alle procedure di affidamento e alla realizzazione di contratti pubblici viene fornito una sola volta a un solo sistema informativo;
 - i. trasparenza e pubblicità legale;
 - j. principio di rotazione, come meglio definito nel successivo art. 3.
2. Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 3 - Principio di rotazione

1. L'Università è tenuta al rispetto del principio di rotazione per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, sia nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) che nel caso di procedure negoziate ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c), d), e).
2. Il principio di rotazione opera con riferimento esclusivo agli affidamenti.
3. Al fine di garantire la libera concorrenza e la parità di trattamento negli affidamenti si applica la suddivisione per fasce di valore economico di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti:
 - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
 - rientrino nella medesima fascia di importo di cui all'art. 4.
5. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;
 - d. affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento.
6. Nel caso in cui la procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice, sia preceduta da avviso di manifestazione di interesse, le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
7. Non assume rilevanza ai fini della rotazione nonché della limitazione numerica ai sensi del periodo precedente, la previsione del possesso di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- professionale. Del pari non costituisce

limitazione numerica la richiesta di abilitazione ad una piattaforma telematica.

8. È ammessa deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:
- in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa;
 - negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 4 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico (Iva esclusa):

- Forniture e servizi
 - ✓ fino ad € 5.000,00;
 - ✓ da € 5.000,01 a € 20.000,00;
 - ✓ da € 20.000,01 a € 40.000,00;
 - ✓ da € 40.000,01 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto;
 - ✓ dalla fascia dell'affidamento diretto sino alla soglia europea.
- Lavori
 - ✓ fino ad € 5.000,00;
 - ✓ da € 5.000,01 a € 20.000,00;
 - ✓ da € 20.000,01 a € 40.000,00;
 - ✓ da € 40.000,01 all'importo massimo previsto per l'affidamento diretto;
 - ✓ dall'importo massimo previsto per l'affidamento diretto a € 1.000.000,00;
 - ✓ da € 1.000.000,01 sino alla soglia europea.

Art. 5 - Programmazione e piano di formazione

- L'Università adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro (secondo le indicazioni di cui all'art. 6) nonché il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000,00 euro (secondo le indicazioni di cui all'art. 6) e relativi aggiornamenti annuali secondo quanto previsto nell'art. 37 del Codice e nelle altre disposizioni vigenti.
- I suddetti programmi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel rispetto degli altri documenti programmatori dell'amministrazione e in coerenza con il Bilancio unico di Ateneo.
- La predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché del programma triennale dei lavori pubblici è di competenza dell'Area Legale e appalti.
- Tali programmi sono redatti sulla base delle esigenze manifestate annualmente dalle strutture competenti, a seguito della raccolta e dell'analisi del fabbisogno nonché dell'eventuale aggregazione omogenea della domanda di beni e servizi e lavori ai fini della predisposizione delle procedure di gara.
- Gli interventi non previsti negli atti di programmazione possono essere inseriti nei rispettivi atti quando l'inserimento sia reso necessario da eventi imprevedibili o

calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero nel caso di sopravvenuta disponibilità di finanziamenti.

6. L'Università, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e con il programma dei lavori, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi, forniture.

Art. 6 - Valore dell'appalto

1. Il valore stimato degli appalti oggetto delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento, calcolato in base alle indicazioni di cui all'art. 14 del Codice, è basato sull'importo totale pagabile. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi, comunque definiti. Il valore è sempre da considerarsi al netto dell'IVA di Legge.
2. L'appalto non può essere frazionato né ai sensi dell'art. 14 del Codice né al fine di eludere la disciplina del presente Regolamento.

Art. 7 - Modalità di acquisizione di forniture e servizi

1. L'Università, ai fini dell'acquisizione di forniture e servizi, procede secondo le seguenti modalità:
 - a) in via prioritaria, procede tramite l'adesione alle convenzioni Consip (Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 449) o tramite ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip Spa o al sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1 comma 583)
Ai sensi dell'art. 1 comma 510 Legge 208/2015, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'Università può procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (Direttore generale) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.
 - b) nel caso in cui non siano attive convenzioni Consip per la categoria merceologica di interesse, o l'acquisto non rientri nell'ambito degli accordi quadro stipulati da Consip Spa o del sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa, alternativamente tramite:
 - I. il portale degli acquisti in rete della PA MePA;
 - II. la piattaforma regionale SINTEL;
 - c) in via subordinata: attraverso la piattaforma di telematica di e-procurement di Ateneo U-buy.

Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione/SINTEL

1. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico MePA, l'acquisto deve essere effettuato utilizzando gli strumenti di seguito indicati:
 - a) per gli affidamenti diretti:
 - I. ODA (ordine diretto di acquisto) per l'acquisto di Beni e Servizi nel

- Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
- II. TD (trattativa diretta): nel caso di richiesta di preventivo rivolta ad un unico operatore economico;
 - III. Confronto di preventivi: nel caso di richiesta di preventivo rivolta a più operatori economici.
- b) Per gli affidamenti tramite procedura negoziata di cui alla Parte III, Titolo III del presente Regolamento:
- I. RDO (richiesta di offerta) semplice o evoluta.
2. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile non fare ricorso al MePA, ovvero ad altri mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 comma 1 lett. a).
 3. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 comma 1 lett. a), è consentito, inoltre, non fare ricorso al MePA, anche per affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, qualora non sia presente il bene/servizio necessario e/o la categoria merceologia di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente o per motivi di somma urgenza. La mancanza delle qualità essenziali, così come la somma urgenza, devono essere dichiarate e motivate dal Responsabile del progetto che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo della piattaforma MePA.
 4. E', inoltre, possibile acquistare sul libero mercato in deroga agli obblighi di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e b) qualora tale scelta, all'esito di adeguata istruttoria, risulti la più conveniente dal punto di vista economico.
 5. È consentito derogare all'utilizzo del MePA anche nei seguenti casi:
 - a) ai sensi dell'art. 4 D.L. 126/2019 per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;
 - b) ai sensi dall'art. 236, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti l'attività didattica.
 6. Qualsiasi contratto stipulato in violazione delle direttive sugli acquisti in merito agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. è nullo.
 7. Le medesime prescrizioni definite nei commi precedenti, in quanto compatibili, si applicano anche alle procedure svolte mediante ricorso alla piattaforma regionale SINTEL secondo le specifiche tecniche operative proprie della stessa.
 8. Tutte le disposizioni contenute nella Parte III del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure svolte sulla piattaforma MePA e SINTEL.

Art. 9 - Garanzia

1. Provvisoria

Nelle procedure di affidamento diretto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione di richiederla nell'ambito delle procedure negoziate in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che devono essere indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura.

2. Definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 117 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. È facoltà dell'amministrazione in casi debitamente motivati, non richiedere una garanzia per gli appalti per i quali è prevista la procedura di affidamento diretto. Quando è richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 10 - Sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08, l'Università provvederà a fornire agli affidatari informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Università, che essi stessi dovranno sottoscrivere per presa visione.
3. Negli appalti di servizi e forniture, qualora nell'appalto sussistano rischi da interferenze, l'Università provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che sarà allegato al contratto o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i casi prescritti dalla legge.
4. Per gli appalti di lavori, in sede di progettazione deve essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L'affidatario/aggiudicatario, in sede di stipula di contratto, è tenuto altresì a presentare prima dell'avvio delle prestazioni il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 81/08 avente i contenuti di cui all'allegato XV al D. Lgs. citato.
5. Con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 27, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, D.L. n. 19/2024, convertito con Legge n. 56/2024, nelle procedure per le quali gli operatori economici operano in cantieri temporanei o mobili (ad esclusione delle procedure aventi ad oggetto mere forniture o prestazioni di natura intellettuale) è necessario richiedere a tali operatori, nonché agli eventuali subappaltatori autorizzati la trasmissione della patente a crediti.

Art. 11 - Norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..
2. L'Università acquisisce dall'operatore la dichiarazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. 136/2010, relativa al conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche e ai soggetti delegati ad operare su detto conto.

Art. 12 - Spese escluse dall'applicabilità del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle spese relative all'iscrizione di un dipendente dell'Università a convegni o seminari, non integrando appalto di servizi;
 - b) agli acquisti effettuati con carta di credito o tramite cassa economale. Per tali tipologie di spese si rinvia rispettivamente al *Regolamento di Ateneo per l'utilizzo di carta di credito* e all'art. 20 del *Regolamento di Ateneo per Amministrazione Finanza e contabilità*.

Art. 13 - Verifiche sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del DPR 445/2000

1. Le verifiche sulle autocertificazioni prodotte dagli operatori economici sono condotte secondo le modalità definite dall'art. 18, 19 e 38 del presente Regolamento.

TITOLO II – I SOGGETTI

Art. 14 - Responsabile Unico del progetto

1. Per ogni procedura di affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento, l'Università nell'atto di avvio della singola procedura, nomina un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Nelle procedure negoziate, il nominativo del RUP è indicato nell'avviso di indizione gara o nella lettera di invito; negli affidamenti diretti, il nominativo è indicato nella decisione di contrarre.
3. Il RUP, discrezionalmente, può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
4. Il RUP svolge i compiti e le funzioni stabilite dall'art. 15 del Codice.
5. Il ruolo di responsabile unico del progetto può essere ricoperto dal Direttore generale, dai Dirigenti, dai funzionari tecnici-amministrativi e dai Direttori di dipartimento/centro nonché dai docenti.
6. È onere della struttura richiedente, nel caso di procedura gestita da unità organizzativa terza rispetto a quella che conduce il procedimento di selezione

- del contraente, individuare nella richiesta di attivazione della procedura, il Responsabile unico del progetto.
7. In assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente:
 - a) per l'Amministrazione centrale: dal dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile della procedura o, in mancanza, dal Direttore Generale;
 - b) per le strutture decentrate: dal Direttore del Dipartimento/Centro di Ateneo.
 8. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio, esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia ed entità dei lavori, servizi e forniture da affidare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
 9. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, agisce come organo ed è qualificabile come pubblico ufficiale. Il RUP è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Codice Etico di Ateneo, nonché al rispetto di quanto stabilito all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo.
 10. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che si trovi in posizione di conflitto di interesse, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Resta ferma, inoltre, l'incompatibilità tra il ruolo di RUP e la funzione di Commissario/Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 15 - Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto

1. In fase di esecuzione del contratto il RUP si avvale del Direttore dei lavori o del Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dei Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'intervento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
3. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolti, di norma dal RUP che provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
4. Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando non coincidenti con il Responsabile Unico del Procedimento, sono nominati nella decisione di contrarre o nell'atto ad essa equivalente che dà avvio alla procedura di affidamento.

PARTE II – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO TITOLO I - AVVIO DELLA PROCEDURA

Art. 16 - *Decisione di contrarre*

1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture prende avvio con la decisione di contrarre che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) l'oggetto dell'affidamento (le caratteristiche delle opere, delle forniture e di servizi che si intendono acquisire);
 - b) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - c) l'assenza dell'interesse transfrontaliero certo;
 - d) il CCNL di riferimento, Codice ATECO e CPV con esclusione per servizi di natura intellettuale e mere forniture;
 - e) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - f) la procedura di selezione del contraente (solo in caso di procedura negoziata ai sensi della Parte III – Titolo III);
 - g) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (solo in caso di procedura negoziata ai sensi della Parte III- Titolo III);
 - h) il numero degli operatori economici da invitare (solo in caso di procedura negoziata ai sensi della Parte III – Titolo III);
 - i) la verifica del rispetto del principio di rotazione o le eventuali motivazioni di deroga;
 - j) la verifica di congruità dell'offerta effettuata dal RUP;
 - k) il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli speciali laddove previsti dalla *lex specialis*;
 - l) le principali condizioni contrattuali;
 - m) l'operatore economico affidatario e le ragioni della scelta dello stesso sulla base della comparazione dei listini di mercato ovvero di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero dell'analisi dei prezzi praticati da altre pubbliche amministrazioni ovvero del confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (solo in caso di affidamento diretto);
 - n) l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) e del CUP laddove previsto;
 - o) la nomina del RUP e del DL/DEC laddove previsto o l'indicazione del RUP laddove già nominato negli atti programmatici;
 - p) l'imputazione del costo al relativo conto.

Per gli acquisti di importo pari o inferiore a euro 10.000,00 IVA esclusa, la decisione di contrarre può essere sostituita dall'atto semplificato buono d'ordine u-gov contenente i seguenti elementi:

- a) oggetto;
- b) importo;
- c) contraente;
- d) l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) e del CUP laddove previsto;
- e) il CCNL di riferimento, Codice ATECO e CPV con esclusione per servizi di

- natura intellettuale e mere forniture;
- f) il nominativo del RUP e del DL/DEC laddove previsto;
 - g) ragioni della scelta del contraente;
 - h) requisiti di carattere generale ed eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - i) interesse pubblico sottostante l'approvvigionamento.
- Gli elementi di cui ai punti e), f), g), h) e i) devono essere inseriti nel campo "note" del buono d'ordine u-gov.

TITOLO II – SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 17 – Requisiti e criteri di selezione

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale minimi, eventualmente stabiliti nella decisione di contrarre o atto ad essa equivalente, di cui all'art. 100 del Codice:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali.
2. I requisiti di ordine speciale devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento.

Art. 18 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. E in tale sede devono esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico.
2. L'Università verifica, con cadenza semestrale, le dichiarazioni rese dall'affidatario, previo sorteggio di un campione individuato con la seguente modalità: la struttura preposta individuerà con sorteggio, tra gli operatori economici affidatari di contratti nel semestre di riferimento, i soggetti da sottoporre ai controlli nella misura del 10%. Ai fini del sorteggio, a ciascun operatore economico affidatario è attribuito un numero progressivo (da 1 a n), sulla base dell'ordine di registrazione della decisione di contrarre nel sistema di gestione documentale. Tale operazione è svolta attraverso un sistema di generazione di numeri casuali e deve essere verbalizzata.
3. Tutte le autocertificazioni rese dall'operatore economico sorteggiato dovranno essere oggetto di verifica. Le verifiche sono svolte dalla stazione appaltante attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Art. 19 - Verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

1. Per tutte le procedure di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, in sede di presentazione del preventivo, gli operatori economici devono esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico.
2. Le verifiche previste dalla Parte III Titolo II e Titolo III del presente Regolamento sono svolte dalla stazione appaltante attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE).
3. In caso di procedure di acquisizione di importo superiore a 150.000,00 euro l'Università deve acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della banca dati nazionale unica.

Art. 20 - Verifica dei requisiti previsti come criteri di selezione di cui all'art. 100 del Codice per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

1. La verifica dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 comma 1, si effettua con le modalità previste dal precedente art. 19 del presente Regolamento.
2. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, gli operatori provano il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 100 comma 1, D. Lgs. 36/2023 mediante attestazione di qualificazione SOA parametrata alla categoria ed all'importo dei lavori oggetto dell'affidamento.

TITOLO III - AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE

Art. 21 - Criteri di scelta del miglior preventivo o della migliore offerta

1. Nel caso di affidamento diretto, l'Università affida l'appalto all'operatore economico che presenta il preventivo che maggiormente soddisfa le esigenze dell'amministrazione.
2. Le procedure negoziate di cui alla Parte III – Titolo III sono aggiudicate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi previste nell'art. 108 comma 2 del Codice.

Art. 22 - Atto di affidamento e aggiudicazione

1. Nel caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre di cui all'art. 16 costituisce atto unico di avvio e di conclusione della procedura di affidamento.
2. Le procedure negoziate di cui alla Parte III – Titolo III si concludono con il provvedimento di aggiudicazione adottato da parte del Dirigente preposto e nei casi di incompatibilità dal Direttore Generale.
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale deve essere

svolta prima del provvedimento di aggiudicazione, salvo le ipotesi di affidamento diretto.

TITOLO IV - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 23 - Stipula del contratto

1. L'Università procede alla stipula del contratto con le modalità e nelle forme indicate nella Parte III.
2. Il soggetto sottoscrittore, per parte Università, deve essere abilitato dall'ordinamento giuridico ad impegnare l'Amministrazione nei confronti di terzi.

Art. 24 - Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
2. Per disporre l'esecuzione anticipata del contratto, è necessario adottare un provvedimento di autorizzazione all'esecuzione e comunicarlo all'affidatario con l'indicazione delle condizioni contrattuali.

Art. 25 - Collaudo e verifica di conformità

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e verifica conformità per forniture e servizi per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il certificato di verifica di conformità, per le procedure oggetto del presente Regolamento può essere sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione solo nei casi indicati nell'allegato n. II.14 al Codice.
3. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.

PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER FASCE DI IMPORTO

TITOLO I - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00

Art. 26 - Richiesta di preventivo

1. L'Università può procedere con la richiesta di un preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. È fatta salva la possibilità per il RUP di chiedere il preventivo a due o più operatori economici. La richiesta di preventivo a due o più operatori rappresenta in ogni caso una *best practice* ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
3. La richiesta di preventivo contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;
 - f) il CCNL applicabile nel caso di lavori, forniture con posa in opera e servizi, esclusi quelli di natura intellettuale;
 - g) indicazione dei CAM ove applicabili;
 - h) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo.
4. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
 - a) l'informativa sul trattamento dei dati personali;
 - b) il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;
 - c) il modello di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Art. 27 - Verifica dei requisiti

1. I controlli devono essere effettuati secondo le modalità definite all'art. 18 del Regolamento.

Art. 28 - Decisione di contrarre

1. L'Università procede all'affidamento tramite le modalità e contenuti definiti dall'art. 16.

Art. 29 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza, inviando all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine U-GOV e acquisendo da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
 - b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
2. Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto.
4. Nella comunicazione di affidamento/scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

TITOLO II – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00 E SINO ALL'IMPORTO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI, LE FORNITURE E I LAVORI

Art. 30 - Richiesta di preventivo

1. L'Università procede con la richiesta di un preventivo ad un solo operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3.
2. È fatta salva la possibilità per il RUP di valutare la necessità di chiedere il preventivo a più operatori economici. La richiesta di preventivo a due o più operatori rappresenta in ogni caso una *best practice* ai fini della motivazione sulla scelta dell'affidatario.
3. La richiesta di preventivo contiene:
 - a) l'individuazione delle caratteristiche dell'opera, del servizio o della fornitura;
 - b) i tempi di esecuzione;
 - c) i requisiti generali e speciali necessari ai fini della partecipazione;
 - d) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione;
 - e) la clausola relativa al trattamento dei dati personali;

- f) il CCNL applicabile nel caso di lavori, forniture con posa in opera e servizi, esclusi quelli di natura intellettuale;
- g) indicazione dei CAM ove applicabili;
- h) le modalità e le tempistiche di presentazione del preventivo;
4. Alla richiesta di preventivo devono essere allegati:
 - a) l' informativa sul trattamento dei dati personali;
 - b) il patto di integrità, che deve essere firmato digitalmente dall'operatore per accettazione;
 - c) le dichiarazioni integrative.
5. Nella richiesta di preventivo deve essere indicato che l'operatore deve provvedere alla trasmissione del DGUE.
6. La richiesta di preventivo deve essere inviata all'operatore tramite la piattaforma telematica dell'Ateneo o sul portale MePA/SINTEL nei casi previsti all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 31 - Avvio dei controlli

1. Acquisito il preventivo di cui all'art. 3, l'Università procede ad effettuare i seguenti controlli, secondo le modalità previste dal precedente art. 19:
 - a) consultazione del casellario ANAC;
 - b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - c) visura CCIAA o albo professionale;
 - d) verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - e) verifica del casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice;
 - f) la verifica del pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 - g) la verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Art. 32 - Decisione di contrarre

1. Acquisiti gli esiti dei controlli di cui all'art. 31, l'Università procede all'affidamento tramite decisione di contrarre secondo le modalità e contenuti definiti dall'art. 16.

Art. 33 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo può avvenire alternativamente tramite:
 - a) scambio di corrispondenza secondo la seguente modalità: l'Università invia, tramite la piattaforma telematica in uso all'Ateneo, all'operatore economico affidatario la comunicazione di affidamento/ordine U-

GOV e acquisisce da parte dell'operatore l'accettazione unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

- b) scrittura privata firmata digitalmente dalle parti.
2. Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
3. Non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto.
4. Nella comunicazione di affidamento/scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Nella comunicazione di affidamento deve essere indicata la richiesta all'operatore economico dell'imposta di bollo sul contratto in base al valore:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

TITOLO III – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALL'IMPORTO PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

Art. 34 - Avvio procedura

1. L'Università predispone un avviso di indagine di mercato volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata avente i seguenti contenuti:
 - a) il valore stimato del contratto, posto a base di gara;
 - b) gli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata,

- tempistiche di consegna/realizzazione, ecc.);
- c) i requisiti di partecipazione e gli eventuali criteri di selezione;
 - d) il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o qualità/prezzo);
 - e) le modalità di comunicazione con la stazione appaltante;
 - f) le modalità e tempistiche di presentazione della manifestazione di interesse;
 - g) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione.
2. Di norma tutti gli operatori manifestanti interesse saranno invitati alla successiva procedura negoziata; nell'avviso potrà essere stabilito, solo in situazioni particolari e specificamente motivate nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori, che saranno invitati alla successiva procedura di negoziazione, un numero determinato di imprese individuate tramite sorteggio.
 3. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione e non ingenera negli stessi alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
 4. La procedura relativa all'indagine di mercato deve essere svolta tramite la piattaforma telematica in uso presso l'Ateneo.
 5. La presente fase di svolgimento di indagine di mercato può essere sostituita dalla consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo.

Art. 35 - Decisione di contrarre

1. Conclusa la fase di indagine di mercato di cui al precedente art. 34, la procedura prende avvio con la decisione di contrarre con le modalità e i contenuti di cui all'art. 16.

Art. 36 - Invito degli operatori economici

1. A seguito dell'avvio della procedura, l'Università predispone una lettera di invito a presentare offerta che contenga i seguenti elementi minimi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali (allegando ove necessario il capitolato speciale d'appalto);
 - b) la durata e le tempistiche di consegna/esecuzione;
 - c) l'importo complessivo stimato del contratto e l'importo a base di gara;
 - d) i requisiti di partecipazione e gli eventuali criteri di selezione;
 - e) il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o qualità/prezzo);
 - f) le penali;
 - g) la garanzia definitiva richiesta;
 - h) le modalità e tempistiche di presentazione dell'offerta;
 - i) il CCNL applicabile nel caso di lavori, forniture con posa in opera e servizi, esclusi quelli di natura intellettuale;
 - j) indicazione dei CAM ove applicabili;

- k) le indicazioni sullo svolgimento delle operazioni di gara;
 - l) i termini e le modalità di pagamento;
 - m) l'indicazione del RUP e del responsabile anticorruzione.
2. Gli elementi di cui alle lettere a), b), f), g) possono essere esplicitati nell'ambito nel capitolato speciale d'appalto allegato alla lettera d'invito.
 3. La lettera di invito viene inviata agli operatori economici manifestanti interesse secondo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del presente Regolamento.
 4. Per la presentazione dell'offerta deve essere concesso un termine congruo rispetto alla complessità dell'appalto, indicativamente 15 giorni naturali e consecutivi.
 5. L'invio della lettera di invito avviene attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ateneo o nel caso di utilizzo di piattaforma MePA/SINTEL, tramite la stessa.

Art. 37 - Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Dirigente preposto, con propria determina, nomina:
 - a) L'ufficio preposto che conduce le operazioni di gara provvedendo a:
 - verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito;
 - attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
 - redigere apposito verbale relativamente alle attività svolte.
 - b) la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 38 - Determina di aggiudicazione

1. All'esito della valutazione il seggio di gara/commissione procede alla proposta di aggiudicazione che viene trasmessa all'Università. Il dirigente preposto, e nei casi di incompatibilità il Direttore Generale, procede con l'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico tramite FVOE.

Art. 39 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di cui al presente Titolo avviene con scambio di corrispondenza o tramite scrittura privata firmata digitalmente dalle parti. Il documento contrattuale verrà trasmesso tramite piattaforma in uso all'Ateneo nel caso di utilizzo della stessa ovvero secondo le specifiche tecniche proprie della piattaforma nel caso di utilizzo di MePA/SINTEL.
2. Non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto

esclusivamente per i servizi e le forniture.

3. Nella scrittura privata deve essere previsto che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivamente alla stipula del contratto:
 - a) si applica la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - b) si applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
4. Il contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo secondo l'allegato schema:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano direttamente e senza necessità di richiamo le disposizioni vigenti del D.Lgs. 36/2023 e dei relativi allegati.